

**Sentenza: 13 novembre 2013, n. 265**

**Materia:** coordinamento della finanza pubblica

**Parametri invocati:** artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e art. 14, lettera q), dello statuto speciale della Regione siciliana (regio decreto legislativo luogotenenziale 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2). In via subordinata, art. 3 Cost. e il combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nonché, in ulteriore subordine, artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., in relazione al combinato disposto degli artt. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 e 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via incidentale

**Ricorrente:** Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana – sezioni riunite

**Oggetto:** art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale)

**Esito:**

illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 14, lettera q), dello statuto della Regione siciliana

**Estensore nota:** Marianna Martini

**Sintesi:**

Il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana – sezioni riunite, chiamato a rendere il parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana proposto il 9 luglio 1996 da alcuni dipendenti regionali, con ordinanza del 17 aprile 2012, solleva questione di legittimità costituzionale della norma indicata in oggetto.

La norma in questione riconosce al dipendente regionale il diritto di percepire in via cumulativa interessi in misura legale e rivalutazione monetaria nel caso di tardiva corresponsione delle somme dovute.

Ad avviso del giudice a quo, la previsione censurata, disciplinando istituti risarcitori e compensativi del pregiudizio derivato dalla ritardata percezione delle somme dovute, esulerebbe dalla competenza legislativa esclusiva in capo alla Regione ai sensi dell'art.

14, lettera q), dello statuto regionale siciliano (in materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione»), riguardando al contrario la materia dell'«ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di competenza legislativa esclusiva dello Stato. In particolare, a parere del rimettente, la riconduzione della normativa censurata all'«ordinamento civile» si spiega con l'esigenza di garantire che il regime degli accessori del credito, indipendentemente dalla natura di esso, sia uniforme su tutto il territorio nazionale così come le regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento nell'ambito del pubblico impiego e, quindi, in applicazione del principio di uguaglianza espresso dall'art. 3 Cost.

In via subordinata, ad avviso del rimettente, le norme censurate sarebbero costituzionalmente illegittime per contrasto con l'art. 3 Cost. e con il combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994. Quest'ultimo avrebbe introdotto un nuovo principio generale dell'ordinamento giuridico (opposto rispetto a quello previgente) che si basa sulla alternatività della spettanza di detti accessori del credito nato dal rapporto di pubblico impiego.

In via di ulteriore subordine, il giudice a quo sostiene che le norme censurate sarebbero costituzionalmente illegittime in quanto contrastano con il combinato disposto degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, violando il principio fondamentale da esso espresso in materia di «coordinamento della finanza pubblica» e quindi gli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost.

La Corte riconosce, in via preliminare, la sussistenza della legittimazione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana – sezioni riunite a sollevare questione di legittimità costituzionale in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, in applicazione del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) ai sensi del quale per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa in sede consultiva e in sede giurisdizionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per il Consiglio di Stato (art. 12, comma 1).

Sempre in via preliminare, la Corte esclude che l'ammissibilità della questione possa essere messa in discussione dall'art. 7, comma 8, dell'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); secondo il dettato di quest'ultima norma «Il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa» e quindi non più per le controversie di competenza del giudice ordinario. Tuttavia, la norma non risulta applicabile al caso di specie in cui il ricorso straordinario è stato notificato prima della data di entrata in vigore del decreto che ha introdotto la suddetta modifica legislativa.

I giudici costituzionali si pronunciano, quindi, nel merito, affermando la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 11 del 1988.

Infatti, ai sensi dell'art. 14, lettera q), dello statuto della Regione siciliana, quest'ultima ha competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale. Il significato di detta disposizione consiste nell'attribuire al legislatore regionale discrezionalità nella determinazione del trattamento economico da riservare ai propri dipendenti ma nel rispetto dei limiti che derivano dalle norme di rango costituzionale, dai principi generali dell'ordinamento giuridico statale, dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica nonché dagli obblighi internazionali.

Nella fattispecie in esame, la norma censurata non ha rispettato detti limiti, in violazione del citato parametro statutario, poiché ha disciplinato una materia prettamente civilistica che consiste nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e nelle conseguenze del suo inadempimento, così compromettendo l'uniformità nel territorio nazionale delle regole che disciplinano i rapporti privatistici.